

## TESTO DELLA DELIBERA DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

### 1. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

L'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario regolato dal diritto inglese denominato "Euro 40,000,000 2.40 per cent. Amortising Notes due 7 February 2027" (XS2112249086/211224908) emesso in data 7 febbraio 2020 dalla società Cimolai S.p.A. ai sensi dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario datati 7 febbraio 2020:

- preso atto della necessità di nominare un rappresentante comune degli Obbligazionisti ai fini dell'espressione del diritto di voto da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti sulla proposta di concordato preventivo presentata da Cimolai S.p.A. ai sensi degli Articoli 40 e 84 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii. nell'ambito della procedura iscritta al R.G. P.U. 5/2022 del Tribunale di Trieste;
- avendo acquisito la disponibilità di [•] a ricoprire l'incarico di rappresentante comune degli Obbligazionisti ai termini e alle condizioni indicate nella relativa lettera di incarico;
- in forza delle previsioni di cui all'articolo 2415, primo comma, n. 1, del Codice Civile e con il voto favorevole delle maggioranze di cui all'art. 12, lett. d) dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario datati 7 febbraio 2020;

### DELIBERA

1. di nominare [•], partita iva [•], con sede legale in [•], quale rappresentante comune dei portatori delle obbligazioni "Euro 40,000,000 2.40 per cent. Amortising Notes due 7 February 2027", a fronte della corresponsione di un compenso annuale di Euro [•] a carico dell'Emittente.

### 2. VOTO SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO PRESENTATA DA CIMOLAI S.P.A.

L'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario regolato dal diritto inglese denominato "Euro 40,000,000 2.40 per cent. Amortising Notes due 7 February 2027" (XS2112249086/211224908) emesso in data 7 febbraio 2020 dalla società Cimolai S.p.A. ai sensi dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario datati 7 febbraio 2020:

- preso atto del decreto del Tribunale di Trieste in data 23 marzo 2023 con cui è stata dichiarata l'apertura la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di Cimolai S.p.A. ai sensi dell'Articolo 84 CCII (Tribunale di Trieste - Sezione Fallimentare - Giudice Delegato Dott. Daniele Venier - R.G. P.U. 5/2022);
- esaminata la proposta di concordato preventivo con continuità aziendale presentata dalla Società ai sensi degli Articoli 40 e 84 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii., in data 20 febbraio 2023, così come successivamente modificata ed integrata, rispettivamente, in data 2 maggio 2023 e in data [•] giugno 2023;
- esaminata la proposta di trattamento riservato agli Obbligazionisti, quali creditori di rango chirografario appartenenti alla classe 10 (creditori titolari di passività di natura prettamente finanziaria), consistente in (i) pagamento di un importo pari al 15% dell'importo nominale dei crediti alla data di deposito della domanda di concordato ex art. 44 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii., senza il riconoscimento di alcun interesse, mediante riparti parziali; (ii) attribuzione, nei termini di cui al piano concordatario, di uno strumento finanziario partecipativo a soddisfacimento di un'ulteriore porzione fino al 15% dei relativi crediti alla data di deposito della domanda di concordato ex art. 44 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii.; (iii) definitiva falcidia della porzione di debito (sia per capitale che interessi) dovuta alla data di deposito della domanda di concordato ex art. 44 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii. e che non sarà soddisfatta dalla società nell'ambito della proposta;

- esaminata la relazione predisposta dal Commissario Giudiziale, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii., depositata in data 8 giugno 2023 e la successiva integrazione depositata in data [●] 2023;
- ritenuto che la proposta di concordato preventivo di Cimolai S.p.A. e, in particolare, il trattamento riservato agli Obbligazionisti, quali creditori appartenenti alla classe 10, sia da ritenersi preferibile rispetto a uno scenario di liquidazione giudiziale di Cimolai S.p.A.;
- in forza delle previsioni di cui all'articolo 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile e con il voto favorevole delle maggioranze di cui all'art. 12, lett. d) dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario datati 7 febbraio 2020

#### DELIBERA

2. di approvare la proposta di concordato preventivo con continuità aziendale presentata da Cimolai S.p.A. dinanzi al Tribunale di Trieste ai sensi degli artt. 40 e 84 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii., ad ogni fine ivi indicato;
3. di conferire al rappresentante comune dei portatori delle obbligazioni di cui al punto 1. che precede ogni e ciascun potere al fine di compiere quanto necessario per dare piena attuazione alla delibera di cui al punto 2. che precede, nessuno escluso ed eccettuato, incluso, a titolo esemplificativo, quello di (i) approvare la proposta di concordato preventivo di cui al punto 2. che precede, esprimendo il voto favorevole in nome e per conto dei portatori delle obbligazioni nel corso delle operazioni di voto che si terranno con le modalità che verranno indicate dal Commissario Giudiziale, secondo quanto previsto nel provvedimento del Tribunale di Trieste in data 23 marzo 2023, nel periodo compreso tra il 20 luglio 2023 e il 10 agosto 2023 e/o nel diverso periodo che dovesse essere disposto dal Tribunale di Trieste in forza di successivi provvedimenti; e (ii) compiere tutte le formalità richieste dalla legge ed apportare qualsiasi modifica e/o aggiunta e/o modifica non sostanziale alla delibera dell'assemblea degli obbligazionisti ritenuta appropriata ai fini e/o richiesta dalle autorità competenti o al momento della registrazione/iscrizione.